ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 5

Presunzione legale

Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro tra la piattaforma digitale e le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali si presume di natura subordinata, salvo prova contraria. La corretta qualificazione della situazione occupazionale puo' essere accertata in sede giudiziaria o amministrativa, nonche' certificata, su istanza della persona interessata o dei suoi rappresentanti, cui e' conferito mandato, dalle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai rapporti di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. Per i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale di cui al comma 1 si applica solo al periodo che decorre da tale data. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alla presunzione di subordinazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026. Ferma restando la possibilita' di accertare in sede giudiziaria o amministrativa la natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base delle concrete modalita' di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle parti e tenendo conto dell'utilizzo dei sistemi automatizzati, la presunzione di cui al comma 1 non si applica alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, in conformita' con l'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'esclusione della presunzione, prevista dal primo periodo, non opera nei confronti dei soggetti che, pur iscritti in albi, svolgono, mediante la piattaforma, attivita' diverse da quelle proprie della professione.

Versione che entrerà in vigore il 2 dicembre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
Estremi	Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208
Capo	II — Determinazione della corretta situazione occupazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-208-2026/art-5-presunzione-legale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it